

**PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL  
16/09/2022 PER ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2022 IN PARTE DEL  
TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE**

**SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO  
DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI**

-----

Con la conversione del Decreto Legge n.76 dell' 11 giugno 2024 attraverso la Legge n.111 del 8 agosto 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.186 del 09 agosto 2024, gli **effetti dello stato di emergenza** - dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 seguita dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022 n.922 per gli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio della Regione Marche – **"...sono stati ulteriormente prorogati fino al 17 settembre 2025"** dopo l'iniziale proroga di 12 mesi prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta negli stessi edifici, hanno diritto di richiedere alle banche, fino all'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 settembre 2025), la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Pertanto i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici interessati dalla suddetta Ordinanza possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, la sospensione delle rate dei mutui optando per l'intera rata o per la sola quota capitale.

Nel caso di sospensione dell'intera rata, durante tale periodo, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi saranno suddivisi sulle rate residue del piano a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie

La richiesta può essere presentata dal cliente alla propria Filiale della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. entro il **31 luglio 2025** allegando autocertificazione del danno subito.

Non sono richieste garanzie aggiuntive e, nel periodo, non sono applicati interessi di mora, commissioni o spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo.